

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALESCO
E
LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL SOGNO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI PREPARAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N° 381/91
FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO
PER PERSONE SVANTAGGIATE**

L'anno 2015, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale, sita in Malesco,
Via Conte Mellerio n. 54.

TRA

Il Comune di Malesco (di seguito denominato Ente), con sede legale in Malesco, via Conte Mellerio n.54 codice fiscale e partita IVA 00425540036, rappresentata da Dr.Antonella Salina, in qualità di Segretario Comunale Responsabile del Servizio Segreteria.

E

La Società Cooperativa Sociale Onlus IL SOGNO, avente sede legale in Domodossola (VB), Via Dell'Artigianato n. 13, codice fiscale e n. partita I.V.A. n. 01213880030, nella persona del suo legale rappresentante Ghilini Antonella, nata a _____ (___), il _____, residente a _____;

Visti gli artt. 4, 5 e 9 della L. 381/91;

Visti gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. 18/94;

PREMESSO

- che l'art. 5 della L. 381/91 dà facoltà agli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali per la fornitura di beni e servizi finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
- che con L.R. n. 18/94 sono state disciplinate le norme di attuazione per dare applicazione alla L. 381/91;
- che con l'affidamento alla Società Cooperativa Sociale Onlus IL SOGNO dello svolgimento delle attività oggetto della convenzione l'Ente si propone di garantire lo svolgimento del servizio di preparazione pasti per la mensa della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi e della Scuola Elementare di Malesco Capoluogo, offrendo nuove opportunità di collocamento lavorativo a persone svantaggiate, per i quali i competenti Servizi Pubblici redigeranno specifici progetti individuali, in modo che risulti favorita la loro integrazione sociale e cresca il livello di benessere psicofisico;
- che la Cooperativa è stata individuata per l'impegno sociale ed il legame con il territorio mantenuto nel corso degli anni dal momento della sua costituzione;
- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311 - 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante allegata alla presente convenzione;
- che per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa svolge le attività di manutenzione ambientale e giardinaggio, servizi cimiteriali, servizi di pulizia, servizi di preparazione pasti, raccolta di rifiuti, attività artigianali in laboratori di legatoria e assemblaggio;

- che l'attività oggetto della presente convenzione è compresa nelle attività svolte dalla Cooperativa, la quale è dotata di idonea organizzazione tecnologica ed aziendale verificata presso Amministrazioni Comunali limitrofe ove la Cooperativa presta servizi analoghi;
- che i soci lavoratori della Cooperativa impiegati nel servizio oggetto della presente convenzione, saranno coperti da assicurazione INAIL sulle posizioni assicurative n. 3892587 e risulteranno regolarmente iscritti all'INPS sulla posizione assicurativa n. 5206424838;
- che la Cooperativa ha in essere un'assicurazione per rischi contro terzi che assicura gli eventuali danni causati a terzi dai propri soci lavoratori;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto:

- a) il servizio di preparazione di circa 7000 pasti ad anno scolastico per la mensa della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi e della Scuola Elementare del Capoluogo

L'Ente affida alla Società Cooperativa Sociale Onlus IL SOGNO lo svolgimento dei servizi in oggetto per gli a.s. 2015/2016 – 2016/2017, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Art. 2 - Finalità, obiettivi e risultati attesi

L'affidamento di incarichi di lavoro in qualità di socio lavoratore ai soggetti svantaggiati individuati rappresenta un importante tappa nel cammino terapeutico che gli stessi stanno seguendo, nonché un punto di partenza per la conquista di un ruolo sociale attivo, finalizzato a consentire un miglioramento delle condizioni psicofisiche e ad evitare il rischio di emarginazione;

Art. 3 - Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2

Nella fornitura saranno impiegati n. 2 (due) lavoratori di cui n. 1 (uno) persona svantaggiata che presterà la propria opera organizzata secondo le esigenze richieste dal servizio.

L'operatore designato ad affiancare la persona svantaggiata fornirà quei supporti tecnici e umanitari necessari all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti dallo specifico progetto.

I servizi consistono in:

- preparazione giornaliera nel periodo scolastico dei pasti per la mensa della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi e per due giorni alla settimana per la mensa della Scuola Elementare del Capoluogo
- pulizia ordinaria giornaliera della cucina e utensili

E' a carico della Società Cooperativa Sociale Onlus IL SOGNO la fornitura dei generi alimentari e materiali di pulizia.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi previdenziali ed assistenziali sono a carico della Cooperativa la quale ne è il solo responsabile e nessun onere può essere imputato al Comune neanche in solido. E' esclusa ogni rivalsa nei confronti del Comune.

La Cooperativa risponderà dei danni arrecati a persone e cose nell'espletamento dei servizi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente affidatario.

La Cooperativa si impegna a sostituire immediatamente ed a proprie spese vetri o altro, danneggiati dal proprio personale nell'espletamento dei servizi.

E' fatto divieto di cedere o subappaltare i servizi.

Art. 4 - Personale

Alla presente convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale impiegato in Cooperativa con regolare rapporto di lavoro.

Fatto salvo il diritto di riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della L. 381/91.

Il personale impiegato nella fornitura del servizio oggetto della presente convenzione potrà essere sostituito con altro personale interno alla Cooperativa avente i medesimi requisiti professionali, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

Il Responsabile tecnico della Cooperativa è il Sig. Ghitti Alessandro.

Art. 6 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Cooperative Sociali;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in particolare in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 7 - Lavoratori svantaggiati

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscono il rispetto del diritto di riservatezza.

E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti - ex art. 4 della Legge n 381/91 - un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art. 8 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche sulla qualità del servizio prestato e di richiedere, con lettera, informazioni scritte alla Cooperativa.

Ciò anche per quanto concerne le verifiche da effettuarsi riguardo agli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, delle quali si occuperà un educatore professionale assunto dalla Cooperativa.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi i seguenti corrispettivi:

- per il servizio di preparazione pasti per la mensa scolastica € 5,70= a pasto oltre ad IVA 4%

L'Ente corrisponderà pagamenti a seguito di emissione di regolari fatture mensili.

Per il servizio di preparazione pasti verrà fatturato un minimo di 187 pasti settimanali al prezzo di € 5,70= a pasto oltre ad IVA 4%. In caso di confezionamento di un numero di pasti superiore ciascun pasto aggiuntivo verrà fatturato allo stesso costo di € 5,70= oltre ad IVA 4%

Ad ogni inizio di anno scolastico (settembre) verrà riconosciuto un adeguamento delle tariffe in base all'indice ISTAT che misura l'aumento annuale dei prezzi al consumo.

Per i ritardi nei pagamenti l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge, in base al D.Lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 - attuativo della Direttiva 2000/35/CE -.

Art. 10 - Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nell'intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative sociali entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia, a cura dell'Ente, all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 11 - Penalità

Nel caso di ritardi o di deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti, e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di Euro 100= ad un massimo di Euro 1000 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il foro di Verbania.

Art. 13 - Durata

La presente convenzione ha durata per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 e scadrà il 30.06.2017.

Art. 14 - Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 15 - Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 16 - Richiamo alle norme e alle leggi vigenti

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si intendono richiamate ed integralmente applicabili tutte le disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATI

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) decreto di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ex art. 3 L.R. 18/94, sezione B;
- b) autocertificazione di permanenza di requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- c) elenco del personale impiegato nel servizio;
- d) dati personali del legale rappresentante;

Per la Società Cooperativa Sociale Onlus IL SOGNO
Il Legale Rappresentante
Ghilini Antonella

Per l'Amministrazione Comunale
Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonella Salina